

TRIBUNALE DI NAPOLI

SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART. 414 C.P.C.

CON ISTANZA DI NOTIFICAZIONE EX ART- 151 C.P.C.

per la sig.ra **Elena Galdi**, nata a Napoli il 19.04.1977 ed ivi residente alla Via Imbriani n. 123 (C.F. GLDLNE77D59F839R), rappresentata e difesa, giusta procura in calce da intendersi quale parte integrante del medesimo atto, dagli Avv. Enrica Troisi (C.F. TRSNRC85B62F839T) e Teresa Gambuti (C.F. GMBTRS82S67B963H) presso lo studio delle quali elett.te domicilia in Napoli, alla Via G. Melisurgo n. 4, ove chiede riceversi ogni eventuale notifica e/o comunicazione anche a mezzo telefax al numero 081/5528256, ovvero e-mail all'indirizzo p.e.c: teresagambuti@avvocatinapoli.legalmail.it e/o avvenricatroisi@processonline.legalmail.it ai sensi dell'art. 136 C.p.c.

CONTRO

- Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore, dom.to, *ope legis*, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con sede in Napoli alla Via Diaz n. 11;

NONCHE'

nei confronti di tutti i docenti partecipanti alla procedura di mobilità interprovinciale 2020/2021 per la scuola primaria, posto comune, richiedenti il trasferimento nella Provincia di Napoli

FATTO

1. La sig.ra Galdi è docente di scuola primaria, posto comune, immessa in ruolo in seguito al Piano straordinario di assunzioni di cui alla L. n.



105/2015.

2. A far data dal 01.09.2019, la ricorrente è titolare presso l'Istituto Comprensivo di Tramonti (SA) su posto comune.

3. Ebbene, poiché l'assegnazione presso tale istituto scolastico, lontanissimo e difficilmente raggiungibile da parte della ricorrente, le arreca ingenti danni dal momento che mal concilia la sua figura genitoriale e di assistenza al suocero disabile grave, di cui è unica referente, la sig.ra Galdi, nell'anno scolastico 2020/2021 presentava la domanda di mobilità interprovinciale.

4. Tale domanda di mobilità è stata presentata sulla scorta dell'Ordinanza Ministeriale n. 182 del 23.03.2020, con la quale il Ministero dell'Istruzione ha disposto le procedure di mobilità dei docenti e del personale Ata sulla scorta di quanto stabilito dal CCNI 2019, valido anche per la procedura di mobilità 2020/2021 al cui esito, a seconda dell'ordine di preferenza, del punteggio riconosciuto, dei titoli di precedenza e delle disponibilità di sede, i richiedenti avrebbero potuto ottenere il trasferimento negli Istituti Scolastici o nei Comuni e distretti opzionati fra le preferenze.

5. Pertanto, la ricorrente ha inoltrato la propria domanda di mobilità interprovinciale all'Ufficio Scolastico Provinciale di Salerno, indicando, quali scelte, 15 preferenze nel seguente ordine: 1) I.C. FAVA GIOIA DI NAPOLI; 2) DISTRETTO 046 DEL COMUNE DI NAPOLI; 3) DISTRETTO 047 DEL COMUNE DI NAPOLI; 4) DISTRETTO 043 DEL COMUNE DI NAPOLI; 5) DISTRETTO 042 DEL COMUNE DI NAPOLI; 6) DISTRETTO 041 DEL COMUNE DI NAPOLI; 7) DISTRETTO 044 DEL COMUNE DI NAPOLI; 8) DISTRETTO 045 DEL COMUNE DI NAPOLI; 9) DISTRETTO 048 DEL COMUNE DI NAPOLI; 10) COMUNE DI NAPOLI; 11) COMUNE DI CASORIA; 12) COMUNE DI



POZZUOLI; 13) COMUNE DI CASALNUOVO DI NAPOLI; 14) COMUNE DI PORTICI; 15) PROVINCIA DI NAPOLI.

6. L'Ufficio Scolastico Provinciale di Salerno, comunicava alla stessa di averle attribuito un punteggio pari a 40 + 6 per il ricongiungimento con la famiglia.

7. Successivamente, con provvedimento prot. n. 8579 del 29.06.2020, il M.I.U.R., U.S.R. per la Campania, pubblicava i bollettini dei trasferimenti della Regione Campania, nei quali, sorprendentemente, non era inserito il nominativo della ricorrente la quale, pertanto, apprendeva di non aver ottenuto il richiesto trasferimento.

8. Dalla piana lettura dei suddetti bollettini, si evince che vi sono alcune illegittimità nei trasferimenti disposti dal M.I.U.R.; in particolare, l'Amministrazione scolastica, nel procedere con le operazioni di mobilità, non ha preso in considerazione il primario criterio dell'ordine di preferenza sancito nella contrattazione collettiva, ledendo, in tal modo, la posizione della ricorrente.

9. Di talchè, la sig.ra Galdi, in data 04.03.2022, inoltrava a diversi Uffici Scolastici Provinciali istanze di accesso agli atti ex art. 22 e ss della L. n. 241/1990, chiedendo di acquisire le domande di mobilità dei docenti trasferiti nei primi ambiti di preferenza indicati dalla ricorrente e di alcuni docenti, anche con titoli di precedenza, trasferiti nei primi ambiti di titolarità della ricorrente al fine di valutare la correttezza delle operazioni.

10. Elassi i termini di legge, solo alcuni uffici esitavano le richieste, dalla quali poteva facilmente evincersi che vi è stata almeno una illegittimità nelle operazioni di mobilità che risulta lesiva per i diritti della ricorrente.

11. Va rilevato che, allo stato, la ricorrente presta servizio, in regime di



assegnazione provvisoria fino al 31.08.2022 presso l'Istituto Scolastico M. De Vito Piscicelli di Napoli.

12. Ebbene, il mancato trasferimento della ricorrente presso una delle sedi scolastiche della Provincia di Napoli indicata fra le prime preferenze è illegittimo e lesivi dei diritti della stessa e dovrà essere annullato e/o disapplicato alla stregua dei seguenti

MOTIVI DI DIRITTO

I. Il diritto della sig.ra Galdi ad ottenere il trasferimento presso una scuola della Provincia di Napoli indicata fra le sue preferenze all'esito della procedura di mobilità docenti 2020/2021 emerge evidente da una compiuta ricostruzione della normativa di settore, applicabile al caso di specie.

Sul punto, con l'Ordinanza Ministeriale n. 182 del 23.03.2020 che richiama il C.C.N.I. del 06.03.2019 veniva bandita, per l'anno scolastico 2020/2021 la procedura di mobilità volontaria per il personale docente, educativo ed ATA.

Per quel che qui interessa, l'art. 3, dell'Ordinanza Ministeriale citata prevedeva che *“Il personale docente ed ATA è tenuto ad inviare le domande di trasferimento e di passaggio, corredate dalla relativa documentazione, all'Ufficio scolastico Regionale - Ufficio territorialmente competente rispetto alla provincia di titolarità o di assunzione attraverso il portale ISTANZE ON LINE del sito del MIUR. A tal fine, nell'apposita sezione del sito MOBILITA' saranno fornite indicazioni operative e la modulistica necessaria”*.

Il successivo art. 4, rubricato “documentazione delle domande”, disponeva, poi, tutta la documentazione necessaria da allegare alle domande di mobilità in caso di riconoscimento delle condizioni di precedenza, demandando, al



C.C.N.I 2019 in vigore la pedissequa disciplina relativa ai criteri adottati per l'esitazione delle domande di mobilità.

Il citato C.C.N.I., all'art. 6, punto 5, prevedeva che *“Le operazioni di cui al comma 2 sia per la mobilità professionale che per la mobilità territoriale avvengono secondo l'ordine definito dall'allegato 1 e si svolgono secondo la tempistica prevista nelle relative Ordinanze Ministeriali. **Secondo l'ordine della preferenze espresse**, il docente soddisfatto in una preferenza di scuola acquisisce la titolarità su scuola. Qualora una domanda sia soddisfatta mediante la preferenza sintetica comune, distretto o provincia, al docente viene assegnata la titolarità nella prima scuola disponibile secondo l'ordine del Bollettino Uffici. **In tale ipotesi, poiché con la preferenza sintetica si richiedono indifferentemente tutte le scuole comprese nel codice sintetico, la prima scuola con posto disponibile è assegnata al docente che l'ha richiesta con indicazione puntuale o più circoscritta a livello territoriale sia pure con punteggio inferiore** ed al docente che ha espresso la preferenza sintetica viene assegnata la successiva scuola disponibile all'interno dell'espressa preferenza sintetica. in tal caso non si applica quanto previsto dall'articolo 2, comma 2 del presente contratto”*.

Il successivo art. 13, disciplinava il sistema delle precedenze disponendo che *“Le precedenze riportate nel presente articolo sono raggruppate sistematicamente per categoria e sono funzionalmente inserite, secondo il seguente ordine di priorità, nelle operazioni della sola mobilità territoriale per le quali trovano applicazione, fatta eccezione per il solo punto I) che vale anche per la mobilità professionale. Per ogni tipo di precedenza sottoelencata viene evidenziata la fase o le fasi del movimento a cui si applica. In caso di parità di precedenza e di punteggio, prevale chi ha*



maggior anzianità anagrafica”.

In altri termini, quindi, la procedura di mobilità 2020/2021, così come disciplinata dall’Ordinanza Ministeriale n. 182 del 23.03.2020 e dal citato C.C.N.I., prevedeva che i docenti richiedenti il trasferimento avrebbero dovuto indicare le preferenze espresse di scuola, comune, distretto o provincia (massimo 15) ed indicare eventuali titoli di precedenza, allegando tutta la documentazione necessaria al loro riconoscimento.

All’esito della procedura, quindi, i criteri di scelta per individuare i docenti trasferiti sarebbero stati i seguenti: **a)** docenti in possesso dei titoli di precedenza adeguatamente provati dalla documentazione prescritta dalle disposizioni ministeriali allo scopo (secondo l’ordine previsto dall’art. 13 del CCNI); **b)** in caso di assenze di titoli di precedenza, indicazione dell’ordine di preferenza di scuole e distretti; **c)** a parità di ordine di preferenza, i docenti che vantano un punteggio superiore; **d)** a parità di punteggio, i docenti con maggior anzianità anagrafica.

Ciò sta a significare che il criterio a cui si confa la procedura di mobilità è quello secondo cui il docente che, seppur con punteggio inferiore, indica prioritariamente la preferenza di trasferimento, ottiene il trasferimento a discapito di un altro docente che, seppur con punteggio superiore al primo, ha indicato la sede di preferenza in posizione deteriore.

Del resto, in seguito al copioso contenzioso sulla procedura di mobilità 2016, le cui norme avevano una dubbia interpretazione (poi sancita con la prevalenza del criterio dell’ordine di preferenza), il M.I.U.R. ha modificato la nuova contrattazione collettiva specificando che i trasferimenti avvengono “secondo la preferenza espressa”.

Traslando tali principi al caso di specie, la ricorrente ha diritto al



trasferimento atteso che la sig.ra Mozzoni è stata assegnata al distretto 046 della Provincia di Napoli, indicato come dodicesima preferenza, sebbene la ricorrente avesse indicato il medesimo distretto come seconda preferenza.

E' evidente, infatti, che l'ordinanza ministeriale in oggetto e la contrattazione collettiva hanno sancito il principio per cui, nell'alveo della procedura di mobilità docenti, con riferimento ad ogni distretto territoriale, sono stati graduati tutti i concorrenti che hanno espresso un determinato distretto in posizione preminente ed, al termine di tale operazione, sono stati soddisfatti tutti i docenti scorrendo le diverse preferenze.

In buona sostanza, quindi, l'ordine di preferenza costituisce il primario criterio di graduazione degli aspiranti alla mobilità ed il punteggio da essi posseduto costituisce solo un criterio suppletivo che opera all'interno di ogni singolo distretto valutato nel corso della procedura.

Ne consegue che è ben possibile che un soggetto sia stato soddisfatto a discapito di un altro, che vanta un punteggio superiore, purchè lo sia per un ambito o distretto che egli ha espresso prima nell'ordine della sua preferenza.

Sul punto, è ormai unanime e pacifica la giurisprudenza di merito la quale ritiene che “In aderenza a tali disposizioni, il Ministero non forma una graduatoria unica, ma diverse graduatorie in base all'ordine delle preferenze espresse dal docente e solo nell'ambito di ciascuna graduatoria così formata passa a considerare il punteggio più alto. Il criterio principale e prioritario per l'assegnazione della sede è dato dunque dall'ordine delle preferenze espresse e non dal punteggio, che viene in considerazione secondariamente all'interno della graduatoria formata da coloro che abbiano indicato un certo ambito nello stesso ordine di



preferenza “ (cfr. Corte di Appello di Catanzaro, sentenza del 12.11.2021; Corte di Appello di Firenze, sentenza del 16.08.2021; Corte di Appello di Roma, sentenza del 05.02.2020, tutte versate in atti).

Pertanto, è innegabile che la sig.ra Galdi, avendo indicato il distretto 046 in seconda preferenza, rispetto alla sig.ra Mozzoni, la quale lo ha indicato come dodicesima preferenza, abbia il diritto ad essere assegnata a suddetto distretto.

Ma vi è di più.

Difatti, la sig.ra Galdi, in data 04.03.2022, presentava anche una istanza di accesso agli atti ex art. 22 e ss. della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. al fine di valutare la domanda di mobilità presentata dalla sig.ra Immacolata Rossini (22.08.1966) unitamente alla documentazione relativa al titolo di precedenza che è stato riconosciuto alla sig.ra Rossini.

Tale istanza, tuttavia, rimaneva inesitata.

Ebbene, fermo restando quanto detto in ordine alla posizione della sig.ra Mozzoni, che aveva meno diritto della ricorrente all'assegnazione presso il distretto 046, si rileva che anche la sig.ra Rossini potrebbe avere meno diritto della ricorrente.

Invero, la medesima Rossini, con punteggio pari a 30 (inferiore a quello della ricorrente), è stata trasferita all'Istituto Scolastico Fava Gioia di Napoli, ossia il primo Istituto indicato dalla sig.ra Galdi fra le sue preferenze.

Ciò sta a significare che, se la sig.ra Rossini non fosse titolare di alcuna precedenza, la stessa si troverebbe in posizione peggiore rispetto alla ricorrente, sia perché la sig.ra Galdi ha indicato come prima preferenza l'Istituto Fava Gioia di Napoli, sia perché la ricorrente ha un punteggio



superiore rispetto alla Rossini.

Difatti, anche se la Rossini avesse indicato come prima preferenza l'istituto Fava Gioia di Napoli, la ricorrente, a parità di ordine di preferenza, vanta un punteggio superiore che, solo in questo caso, opera come criterio suppletivo e secondario.

Purtroppo, tale circostanza non è al momento dimostrabile dato che il M.I.U.R., disattendendo l'obbligo di legge, non ha concesso l'accesso agli atti richiesto, senza la possibilità di valutare da parte della ricorrente l'effettivo possesso del titolo di precedenza attribuito alla sig.ra Rossini.

Al riguardo, recentissima giurisprudenza ha sancito che *“In riferimento alle domande di accesso agli atti riguardanti le procedure di mobilità dei docenti, ha ritenuto che la posizione del soggetto la cui domanda di mobilità non sia stata accolta, perché sopravanzato in graduatoria da altri concorrenti, sia differenziata e qualificata, e ciò in quanto solo attraverso l'ostensione della suindicata documentazione questo soggetto potrebbe comprendere le ragioni che non hanno consentito il suo utile posizionamento in graduatoria, con conseguente possibilità di valutazione circa gli appropriati strumenti di difesa”* (cfr. T.A.R. Lombardia - Milano Sez. III, sent n. 2373 del 11/11/2019).

Ed ancora, con sentenza n. 943 del 19 febbraio 2019, il T.A.R. Campania – Napoli ha stabilito che, con riferimento alle procedure di mobilità, il docente che vi ha partecipato e ne è stato escluso ha diritto di comprendere le ragioni che non hanno consentito il suo inserimento nella graduatoria finale, *con conseguente valutazione circa gli appropriati strumenti di difesa*. In tali casi, è inevitabile il confronto con gli atti degli altri candidati in quanto si è di fronte a un contesto di competizione concorsuale, in cui è



esclusa in radice la sussistenza di una particolare esigenza di riservatezza.

Ciò posto, quindi, si insiste per il deposito della domanda di mobilità della sig.ra Rossini, con annessa documentazione probante il titolo di precedenza che le è stato riconosciuto dall'Amministrazione resistente.

Alla luce delle considerazioni innanzi esposte, è palese che la ricorrente abbia diritto al demandato trasferimento.

Tutto ciò premesso, la sig.ra Galdi, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata,

CHIEDE

che il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, Voglia *contrariis reiectis*:

- accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al trasferimento, anche in soprannumero, presso una sede scolastica del Distretto 046 del Comune di Napoli, scuola primaria, posto comune, all'esito della procedura di mobilità docenti 2020/2021, tenuto conto che un'altra docente (Mozzoni Maria Anna), che aveva indicato tale preferenza in posizione deteriore alla ricorrente, è stata assegnata in tale distretto;
- e, per l'effetto, ordinare all'Amministrazione resistente, di assegnare la ricorrente, anche in soprannumero, in un Istituto Scolastico del Distretto 046 del Comune di Napoli, scuola primaria, posto comune;
- in subordine, accertare e dichiarare, dopo aver visionato la domanda di mobilità 2020/2021 della sig.ra Immacolata Rossini e nel caso in cui la stessa non sia correttamente in possesso di alcun titolo di precedenza, il diritto della ricorrente al trasferimento, anche in soprannumero, presso l'Istituto Scolastico Fava Gioia di Napoli, scuola primaria, posto comune, all'esito della procedura di mobilità 2020/2021;



- e, per l'effetto, ordinare all'Amministrazione resistente, di assegnare la ricorrente, anche in soprannumero, all'Istituto Scolastico Fava Gioia di Napoli, scuola primaria, posto comune;

Con vittoria di spese, diritti ed onorari da attribuire ai procuratori antistatari.

Avv. Enrica Troisi

Avv. Teresa Gambuti

IN VIA ISTRUTTORIA

Si chiede disporsi, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., il deposito della domanda di mobilità 2020/2021 della sig.ra Immacolata Rossini (22.08.1966) comprensivo della documentazione allegata dalla quale si evincerebbe il titolo di precedenza, così come richiesto con l'istanza di accesso agli atti, rimasta inevasa.

Avv. Enrica Troisi

Avv. Teresa Gambuti

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13, comma 6 quater, lettera c), come introdotto dal D.L. n° 98 del 06.07.2011 di modifica del DPR n°115 del 30.05.2002, aggiornato dalla Legge n° 228 del 24.12.2012, si dichiara che il presente giudizio è di valore indeterminabile e che non è soggetto al versamento del contributo unificato come da dichiarazione di esenzione in atti.

Avv. Enrica Troisi

Avv. Teresa Gambuti

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA DELLA NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI CONTROINTERESSATI



(EX ART. 151 C.P.C.)

I sottoscritti Avv.ti Teresa Gambuti ed Enrica Troisi, in qualità di procuratore della sig.ra Elena Galdi, giusta procura in calce al presente atto

PREMESSO CHE

Il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto della ricorrente al trasferimento presso una delle sedi scolastiche del Distretto 046 del Comune di Napoli o presso l'Istituto Scolastico Fava Gioia di Napoli.

Sebbene, nel giudizio in oggetto, non vi sia la presenza di alcun controinteressato sostanziale tenuto conto che la P.A. resistente, in caso di accoglimento del giudizio, non procede al rifacimento delle operazioni di mobilità, ma trasferisce in soprannumero i vincitori dei giudizi, alcuni giudici hanno disposto, in casi simili, la notifica per pubblici proclami.

Rilevato che: a) la notifica del ricorso nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari, oltre che incompleta, potrebbe dilatare oltremodo i tempi del procedimento, anche in considerazione dell'elevato numero dei docenti a cui notificare il presente ricorso, unitamente all'impossibilità di individuare il nominativo e l'indirizzo dei singoli controinteressati; b) la notifica per pubblici proclami appare comunque eccessivamente onerosa per la ricorrente; c) ai sensi dell'art. 151 c.p.c. il Giudice ha facoltà di autorizzare la notifica mediante qualunque mezzo idoneo, ivi compreso quello telematico; d) tale forma di notifica, di recente, è stata autorizzata in vicende identiche a quella di specie dal Giudice del lavoro.

Tutto ciò premesso, i sottoscritti avvocati

FANNO ISTANZA

affinché il Giudice adito autorizzi la notificazione ai controinteressati con



modalità diverse da quelle stabilito dalla Legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c.,
in alternativa alla indicazione delle modalità di notifica, laddove ritenute
necessarie.

Avv. Teresa Gambuti

Avv. Enrica Troisi

